

1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO L

■ GENERALITÀ

In questo quadro vanno dichiarati i "redditi diversi", previsti nel Titolo I, capo VII, del Tuir.

Nell'esposizione dei singoli dati ai fini dell'irpef, il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 1996; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti.

ATTENZIONE

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non possono essere dedotte dai rispettivi clienti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile. Per ulteriori informazioni circa il regime sostitutivo vedere l'apposita voce nell'Appendice del Mod. 740 base.

■ RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente e barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

Nel rigo L1, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invm, percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili.

Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in **Appendice** la relativa voce.

Nel rigo L2, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invm, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Nel rigo L3, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali poste in essere prima del 28 gennaio 1991. Per quelle poste in essere in data successiva va utilizzato il **Quadro T**.

Nel rigo L4, indicare i proventi derivanti dalla successiva vendita totale o parziale di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto, percepiti da un soggetto che non esercita attività d'impresa.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze derivanti dalle operazioni di cui al presente

rigo si applicano le disposizioni dell'art. 54 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Calcolo delle plusvalenze").

Nel rigo L5, indicare i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende.

Nel rigo L6, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Nel rigo L7, indicare l'intero ammontare dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Questi redditi non beneficiano di alcuna deduzione di spese.

Nel rigo L8, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 1996 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Se lo Stato estero non assoggetta ad imposizione l'immobile e il contribuente non ha percepito alcun reddito, il rigo L8 non deve essere compilato.

Se lo Stato estero tassa gli immobili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri simili, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir (vedere l'apposita voce nell'Appendice del Mod. 740 base).

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Se tale reddito è soggetto ad imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel rigo L9, indicare i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese. Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento;

Nel rigo L10, indicare i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Nel rigo L11, indicare i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all'estero, non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, compresa l'intera misura della c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione obbligatoria, dal personale avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n.

482. Nel medesimo rigo indicare i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, con esclusione dei premi stessi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali.

ATTENZIONE

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

Si ricorda che i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa vanno dichiarati, in ogni caso, nel quadro E.

Nel rigo L12, indicare le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla L. 25 marzo 1986, n. 80.

Nel rigo L13, indicare la somma degli importi da rigo L1 a rigo L12.

ATTENZIONE

Le spese e gli oneri da indicare nei righe da L14 a L21 non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Per quanto riguarda le spese da indicare nei righe L14 (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere i terreni stessi edificabili) e L15 (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.

Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Le spese di cui al rigo L16 (cessioni di partecipazioni sociali) sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Al rigo L17, indicare il costo non ammortizzato delle aziende cedute di cui al rigo L4.

Le spese di cui ai righe L18 (affitto e usufrutto di aziende), L19 (utilizzo da parte di terzi di beni mobili e immobili), L20 (attività commerciali occasionali) e L21 (attività occasionali di lavoro autonomo e assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) possono essere portate in deduzione solo se specificamente inerenti alla produzione dei relativi redditi.

Si precisa che non sono ammesse in deduzione le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia all'assunzione obbligatoria riportata nel rigo L11.

ATTENZIONE

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi di cui ai righe L1, L2, L3, L4, L5, L6, L10 e L11, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

Nel **rigo L22**, indicare la somma delle deduzioni di cui ai **righe da L14 a L21**.

Nel **rigo L23**, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (**riga L13**) e il totale delle deduzioni (**riga L22**) che, sommato agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef, va riportato nel **rigo N1** del Quadro N.

Nel **rigo L24**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto subite che, sommato all'importo delle altre ritenute subite va riportato nel **rigo N17** del Quadro N.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR**ATTENZIONE**

Compilare il **rigo L25** solo se sono stati conseguiti redditi soggetti ad Ilor.

Nel **rigo L25**, indicare il totale dei redditi imponibili ai fini dell'Ilor, da riportare nel **rigo O1** del quadro O.

A tal fine, sottrarre dagli importi di cui ai **righe L1, L2, L3, L4, L5, L6 e L10** i corrispondenti oneri e spese di cui ai **righe L14, L15, L16, L17, L18, L19 e L20**, nonché i redditi esclusi dall'Ilor quali, ad esempio, quelli prodotti all'estero e i redditi dei fabbricati facenti parte delle aziende date in affitto.

2**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO M****GENERALITÀ**

In questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata indicati negli articoli 7, comma 3, 13-bis, comma 1, lettera f), e 16 del Tuir, nonché alcuni redditi di capitale percepiti all'estero, ai quali si applica la disposizione dell'art. 8, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n.167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227.

Relativamente ai redditi, alle indennità ed alle plusvalenze da indicare in questo quadro va tenuto presente il diverso trattamento tributario agli stessi applicabile a seconda che siano o non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali:

- se percepiti nell'esercizio di imprese commerciali, i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione ordinaria. Il contribuente può richiedere la tassazione separata degli stessi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa, dichiarando in questo quadro l'ammontare conseguito o imputato nell'anno in cui avviene il conseguimento o l'imputazione;
- se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali (ad esempio, se percepiti da collaboratori di imprese fami-

liari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria) i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Il contribuente ha, peraltro, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria, barrando la relativa casella posta nella Sezione interessata (in tal caso vedere le istruzioni relative al **rigo M21**).

Si ricorda, inoltre, che gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento, inerenti ai crediti sui quali sono maturati, sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi ineriscono.

NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

La disciplina dei redditi soggetti a tassazione separata ha subito alcune modifiche conseguenti all'emanazione dei seguenti provvedimenti:

- legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica;
- legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

1. Emolumenti arretrati

L'art. 3, comma 82, lettera a), della L. 28 dicembre 1995, n. 549, ha sostituito la lettera b) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir, precisando che gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, riferibili ad anni precedenti, sono soggetti a tassazione separata se percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Pertanto, le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza sono di due tipi: quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, e quelle oggettive di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti, entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta (ad esempio: sospensione totale del pagamento delle retribuzioni non derivante da circostanze imputabili alla preordinata volontà del datore di lavoro e dei dipendenti ma da una accertata situazione di grave dissesto finanziario; tardivo pagamento del trattamento di cassa integrazione, trattandosi di ipotesi imputabile all'adozione di complesse procedure, tipiche di molti enti pubblici). Resta fermo che l'applicazione del regime della tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo deve considerarsi fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.

Lo stesso trattamento è riservato ai compensi e alle indennità di cui alle lettere a) e g) del comma 1 dell'art. 47 del Tuir, nonché alle pen-

sioni e agli assegni di cui al comma 2 dell'art. 46 del Tuir (vedere in appendice alla voce "Emolumenti arretrati").

Per effetto, inoltre, della sentenza della Corte Costituzionale 11-22 luglio 1996, n. 287, sono da ricomprensere tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, ricorrendone le predette condizioni, anche gli arretrati di indennità di disoccupazione di cui alla lettera e) dell'articolo 47 del Tuir.

2. Altri redditi soggetti a tassazione separata

Il medesimo art. 3, comma 82, lettera a), della L. n. 549 del 1995 ha inserito nell'art. 16 del Tuir, al comma 1, la lettera c-bis) con la quale si estende il regime della tassazione separata alle quote non ancora godute delle indennità di mobilità, percepite anticipatamente per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa (art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223).

La medesima disciplina si applica al trattamento di integrazione salariale percepito anticipatamente, in un'unica soluzione, dai soggetti che avviano iniziative produttive (art. 1-bis del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489).

3. Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

L'art. 7, commi da 1 a 4, della L. n. 425 del 1996 ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento dei proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari effettuati da taluni soggetti a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti. Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione - nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso - attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2002 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

4. Acconto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata

L'art. 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del Tuir, nonché dell'art. 7, comma 3, del medesimo testo unico, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte.

Il versamento del predetto acconto del 20 per cento è dovuto con riferimento, ad esempio, ai seguenti redditi, ove non soggetti a ritenuta alla fonte:

- plusvalenze, compreso il valore di avviamento, conseguite mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;

- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
- indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
- somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti;
- somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché gli acconti e le anticipazioni, e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente;
- indennità, acconti e anticipazioni percepiti per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le somme ed i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- emolumenti arretrati di lavoro dipendente, compresi gli arretrati del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115;
- redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari o di impresa.

■ RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente e barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

Il quadro si articola in 9 sezioni, 8 delle quali in funzione dei dati necessari per la tassazione dei redditi considerati.

■ SEZIONE I

Nella Sezione I vanno indicate:

- a) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
- b) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti per la cessazione da funzioni notarili;
- c) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi

dell'art. 4, settimo comma, della L. 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti fra le indennità indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir;

- d) le indennità di mobilità percepite anticipatamente, in un'unica soluzione, per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa, nonché il trattamento di integrazione salariale percepito anticipatamente, in un'unica soluzione, dai soggetti che avviano iniziative produttive.

Ciò premesso, con riferimento alle lettere a), b) e c), nei righe M1 e M2, indicare:

- nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella colonna 2, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 1996;
- nella colonna 3, l'ammontare dell'indennità, degli acconti e delle anticipazioni;
- nella colonna 4, la somma degli importi percepiti nel 1996 e in anni precedenti relativamente allo stesso rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, l'importo di colonna 3;
- nella colonna 5, l'ammontare delle ritenute alla fonte subite nel 1996;
- nella colonna 6, la somma delle ritenute di colonna 5 e quelle eventualmente subite in anni precedenti.

Nella colonna 7, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo M21). In caso di precedenti anticipazioni o acconti deve essere comunque mantenuto lo stesso regime di tassazione originariamente prescelto.

Nel rigo M3, indicare:

- nella colonna 3, l'ammontare delle quote di indennità di cui alla lettera d);
- nella colonna 5, l'ammontare delle ritenute alla fonte subite nel 1996.

■ SEZIONE II

Nella Sezione II vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:

- a) le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
- b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del Tuir; al riguardo vedere in **Appendice** la voce "Calcolo delle plusvalenze";
- c) le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo quadro interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta

alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che in tal caso si considera a titolo di acconto. Ciò premesso, ai fini della individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione vedere, in **Appendice**, la voce "Indennità di esproprio";

- d) le indennità per la perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- e) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- f) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del Tuir, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;
- g) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 41 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, nei righe da M4 a M6, indicare:

- nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella colonna 2, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi di cui alla precedente lettera a) e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla precedente lettera f), l'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati;
- nella colonna 3, l'ammontare del reddito, della indennità o della plusvalenza;
- nella colonna 4, l'importo delle ritenute alla fonte subite;
- nella colonna 5, le deduzioni eventualmente spettanti ai fini dell'Ilor.

Nella colonna 6, barrare la casella qualora vengano dichiarati redditi non assoggettabili all'Ilor (ad esempio, quelli indicati alla precedente lettera f) e alcuni di quelli indicati alla lettera e)). La casella in questione non deve essere barrata dai contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 115, comma 2, lettera e-bis), del Tuir (ad esempio, per i redditi di cui alle lettere a) e d)). Tale indicazione, infatti, viene già fornita negli specifici quadri utilizzati per dichiarare i redditi d'impresa a tassazione ordinaria.

Nella colonna 7, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo M21).

■ SEZIONE III

Nella Sezione III vanno indicati i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone

giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, nei **rigli M7 e M8**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati;
- nella **colonna 3**, la quota di reddito eventualmente da assoggettare ad Ilor, cioè quella per la quale non spetta il credito d'imposta;
- nella **colonna 4**, l'importo della ritenuta subita;
- nella **colonna 5**, il credito d'imposta sui dividendi.

Nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di **rigo M21**).

■ SEZIONE IV

Nella **Sezione IV** vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri, compreso il contributo al Servizio sanitario nazionale, dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno 1996 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione da parte degli uffici finanziari o di terzi. Tra le somme da indicare nella presente sezione rientrano anche i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei predetti contributi.

Non vanno indicate in questa sezione le spese sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione, rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.

Ciò premesso, indicare:

nel **rigo M9**:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui si è fruito della detrazione dall'imposta;
- nella **colonna 2**, le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;

nel **rigo M10**:

- nella **colonna 2**, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo.

Nella **colonna 3**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di **rigo M21**).

■ SEZIONE V

Nella **Sezione V** va indicato l'ammontare dei premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione d'imposta, da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso dei cinque anni successivi alla data della sua stipulazione.

Nel **rigo M11**, indicare i premi dedotti dal reddito complessivo.

Nel **rigo M12**, indicare i premi relativamente ai quali si è fruito della detrazione d'imposta.

Ciò premesso, indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno nel quale il contribuente ha chiesto il riscatto;
- nella **colonna 2**, l'ammontare dei premi dedotti (**rigo M11** per i premi dedotti fino al periodo d'imposta 1991) ovvero l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta (**rigo M12** per i premi che hanno comportato la detrazione a partire dal periodo d'imposta 1992);
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite risultante dal certificato dell'impresa assicuratrice.

Nel caso in cui il contribuente sia tenuto a compilare entrambi i rigli, la ritenuta subita va ripartita proporzionalmente all'ammontare dei premi che complessivamente formano oggetto di dichiarazione.

■ SEZIONE VI

Nella **Sezione VI** vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 1996 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa. I redditi di cui all'art. 16, comma 1, lettere a), b) e c) del Tuir, erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, nonché i ratei di stipendio o di pensione, non devono essere dichiarati anche se percepiti dagli eredi o dai legatari.

I redditi percepiti dagli eredi o dai legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata.

I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa Sezione i menzionati redditi di cui all'art. 7, comma 3, del Tuir, i quali, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è nato, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.

Ciò premesso, nei **rigli M13 e M14**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno di apertura della successione;
- nella **colonna 2**, il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;
- nella **colonna 3**, il credito d'imposta sui dividendi relativo ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 4**, la quota dell'imposta sulle successioni;
- nella **colonna 5**, la ritenuta d'acconto relativa ai redditi dichiarati.

Nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di **rigo M21**).

■ SEZIONE VII

Nella **Sezione VII** vanno indicati i redditi di fonte estera, diversi dai dividendi che vanno dichiarati nel Mod. 740/1, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento degli intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione

separata nella misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura.

I redditi della specie possono essere assoggettati, a richiesta del contribuente, a tassazione ordinaria e in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero secondo i criteri stabiliti nell'art. 15 del Tuir.

In merito all'individuazione dei redditi da indicare in questa Sezione, vedere in **Appendice** la voce "Redditi di fonte estera".

In questa sezione vanno altresì indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (vedere in **Appendice** la voce "Versamenti").

Ciò premesso, ai fini della compilazione di questa Sezione:

Nel **rigo M15**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata nella voce di **Appendice** "Redditi di fonte estera";
- nella **colonna 2**, il Paese estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 3**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto.

Nella **colonna 5**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. In tal caso il contribuente ha diritto a scomputare il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero, per le cui modalità di calcolo si rinvia all'apposita voce di **Appendice** delle istruzioni del modello 740 base.

Nel **rigo M16**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
- nella **colonna 2**, l'importo del versamento effettuato.

■ SEZIONE VIII

Nella **Sezione VIII** vanno indicate altre tipologie di redditi assoggettabili a tassazione separata erogate da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta.

Nel **rigo M17**, indicare le somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, riportando:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione;
- nella **colonna 2**, l'importo percepito nell'anno;
- nella **colonna 3**, l'ammontare totale di dette somme;
- nella **colonna 4**, il tipo di emolumento, indicando il codice:
1, se si tratta di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;

- 2, se si tratta di acconti di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
 - 3, se si tratta di anticipazioni di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
 - 4, se si tratta di altre indennità ovvero di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- nelle **colonne 5 e 6**, il periodo di commisurazione (anni e mesi) dell'indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con esclusione di eventuali periodi di anzianità convenzionali.

Nel **rigo M18**, indicare le indennità, nonché gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riportando:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 1996;
- nella **colonna 2**, l'importo delle somme percepite nell'anno;
- nella **colonna 3**, l'ammontare totale di dette somme.

Nel **rigo M19**, indicare l'importo degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, compresi gli arretrati del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115.

SEZIONE IX

Nel **rigo M20**, indicare i dati relativi al versamento d'acconto effettuato sui redditi a tassazione separata, non soggetti a ritenute alla fonte. La somma deve essere determinata applicando l'aliquota del 20 per cento all'ammontare imponibile dei redditi indicati nelle predette Sezioni (ad esempio, all'ammontare della plusvalenza realizzata mediante cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria).

Per il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, ai fini del calcolo dell'ammontare imponibile, occorre ridurre l'ammontare delle indennità (al netto dei contributi obbligatori eventualmente a carico del dipendente) di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta.

Il versamento dell'acconto è dovuto anche qualora le imposte che risulteranno definitivamente dovute saranno di ammontare inferiore allo stesso; in tal caso l'ufficio finanziario provvederà ad effettuare il rimborso dell'eccedenza. Per le modalità di pagamento vedere in **Appendice** la voce "Versamenti".

Nel **rigo M21**, qualora il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria nelle Sezioni interessate, indicare:

- nella **colonna 1**, il reddito o la somma dei redditi per i quali è stata effettuata l'opzione;
- nella **colonna 2**, il totale dei crediti d'imposta sui dividendi;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle ritenute relative ai detti redditi.

Il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere

sommato agli altri redditi assoggettati all'Irpef e riportato nel **rigo N1** del **Quadro N**; i relativi crediti d'imposta e le relative ritenute devono essere, rispettivamente, sommati agli altri crediti d'imposta e alle altre ritenute e riportati nei **rigli N2 e N17**.

Per i redditi prodotti all'estero, relativamente ai quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria, deve essere allegata al quadro N un'apposita distinta ai fini della detrazione delle imposte pagate all'estero in via definitiva, secondo i chiarimenti forniti nell'**Appendice** delle istruzioni del modello 740 base alla voce "Credito per le imposte pagate all'estero".

Nel **rigo M22**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei redditi assoggettati all'Ilor delle Sezioni II, III e VI, escludendo gli eventuali redditi prodotti all'estero e le quote dei redditi derivanti da partecipazioni in società di persone, nonché i redditi percepiti dagli eredi o legatari che in capo al defunto non avrebbero scontato tale imposta. Per quanto riguarda i redditi di impresa esclusi dall'Ilor vedere in **Appendice** la voce "Redditi di impresa esclusi dall'Ilor";
- nella **colonna 2**, le deduzioni Ilor spettanti in relazione ai redditi indicati nel presente modello. A tale riguardo si ricorda che l'ammontare totale delle deduzioni Ilor richieste nella dichiarazione non può superare il limite massimo consentito (art. 120, commi 1 e 2, del Tuir).

Il totale dei redditi assoggettati ad Ilor deve essere, comunque, sommato agli altri redditi soggetti ad Ilor e riportato nel **rigo O1** del **Quadro O**. Il totale delle deduzioni Ilor deve essere sommato alle altre deduzioni e riportato nel **rigo O2** del **Quadro O** sempre tenendo conto dei limiti previsti dal citato art. 120 del Tuir.

Nel **rigo M23**, indicare la quota parte del credito d'imposta sui dividendi riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE, alle quali si applica il regime previsto dall'art. 96-bis del Tuir; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili.

3

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO A1

GENERALITÀ

Il quadro A1 deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui all'art. 29, comma 2, lett. b), qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del Tuir.

ATTENZIONE

I redditi derivanti dalle nuove attività per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Irpef e, pertanto, non devono essere dichiarati.

Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente tale limite concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato, entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.

Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste (ora Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestale).

In attuazione a tale disposizione è stato emanato il **D.M. 11 febbraio 1997**, nel quale sono stabiliti:

- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del Tuir, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza va effettuato sulla base delle **tabelle 1, 2 e 3** allegate al predetto decreto ministeriale e riportate nelle istruzioni relative al presente Quadro, che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggiere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle indicate nelle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir, indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) nel quale già si colloca, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al citato D.M. 11 febbraio 1997.

Il reddito delle attività di allevamento non rispondenti alle condizioni sopra richiamate deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione nell'apposito mod. 740/F, ovvero 740/G.

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 del Tuir non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b), comma 2, dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione determinando in tal caso il reddito nel mod. 740/F oppure 740/G, senza utilizzare il Quadro A1.

Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotto all'unità di misura

Al fine di poter calcolare i valori da indicare nei rigli A1 1 e A1 2 del presente quadro è stato predisposto uno schema di calcolo (Tab. I), corrispondente alle sezioni I e II del modello 740/A1 relativo al precedente periodo d'imposta, che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.

Nel predetto schema di calcolo, che non va allegato al modello di dichiarazione, vanno indicati:

- nella Sez. I, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione

dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A).

- nella Sez II, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunto come base, costituito dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo A1 1 del presente modello;

Sezione I

- nelle **colonne 1 e 2**, devono essere riportati gli importi (non arrotondati) dei redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto;
- nella **colonna 3**, va riportato il totale di colonna 1 e colonna 2.
- nella **colonna 4**, deve essere indicato il risultato del prodotto tra colonna 3 e il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato, che costituisce il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 31 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari, risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, sono rivalutati del 45 per cento.

Sezione II

- nelle **colonne 1 e 3**, deve essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse specie, quali risultano dal registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, cui sono tenuti coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir.
- nelle **colonne 2 e 4** deve essere indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato.

Al riguardo, si fa presente che il citato D.M. 11 febbraio 1997, ha incluso nella relativa tabella anche gli struzzi da riproduzione e da carne.

Nel caso di impresa di allevamento esercitata su terreni che in catasto risultano interamente o in parte intestati al coniuge del titolare dell'attività, i redditi agrari degli stessi terreni, allorché questi ultimi costituiscono beni oggetto di comunione legale, devono essere esposti nella Sezione I della Tab. I, ai fini della determinazione del numero degli animali allevabili entro i limiti del reddito agrario.

Si fa presente inoltre che i produttori agricoli devono compilare il quadro R - Prospetto dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi - Sez. III, indicando i contributi previdenziali versati per l'anno 1996. Informazioni più dettagliate in merito si trovano nelle istruzioni relative al suddetto quadro.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

Per determinare il reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, deve essere indicato:

- nel **rigo A1 1**, il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Tab. I, Sezione II, contenuta nelle istruzioni al presente quadro;
- nel **rigo A1 2**, il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario (risultante dal totale A della Tab. I, Sezione I) moltiplicato per il coefficiente 372,4 e diviso 100.000. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabile entro il limite previsto dall'art. 29;

– nel **rigo A1 3**, il numero dei capi eccedenti, espresso anch'esso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante da **rigo A1 1**, e quello dei capi allevabili di cui al **rigo A1 2**;

- nel **rigo A1 4**, il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato nel **rigo A1 3** e il coefficiente 96,66. Tale coefficiente, si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (pari a 33,33) per il coefficiente di maggiorazione (pari a 2) previsto dal D.M. 11 febbraio 1997, nonché per il coefficiente di rivalutazione del reddito agrario (pari a 1,45). Il coefficiente di maggiorazione 2 non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera dei propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configura l'impresa familiare. In tal caso in luogo di 96,66 si applica il parametro $33,33 \times 1,45 = 48,33$.

I soggetti che hanno realizzato investimenti per i quali fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, devono indicare nel **rigo A1 5** la differenza tra l'importo di **rigo A1 35**, colonna 5, del "Prospetto per la determinazione del reddito reinvestito" contenuto nel presente modello e il reddito escluso dall'imposizione nel periodo d'imposta precedente ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357, di cui al **rigo A1 28** del modello 740/A1, relativo al periodo d'imposta 1995.

I soggetti che hanno realizzato investimenti e che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995, devono indicare nello stesso **rigo A1 5** il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta, assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo, e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti (Vedere in appendice la rispettiva voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito") Tali importi sono rilevabili da **rigo A1 35**, col. da 1 a 4.

Nel **rigo A1 6** va indicata la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994 convertito dalla L. n. 489 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto di detta agevolazione siano stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti siano stati realizzati. Per il calcolo della sopravvenienza attiva si rinvia al "Prospetto della determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati", contenuto nel sesto riquadro del presente quadro.

Nel **rigo A1 7** vanno dedotte le eventuali quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo A1 8** deve essere indicato il reddito (o la perdita) dell'impresa di allevamento di spettanza del titolare, pari alla differenza tra l'importo di **rigo A1 4** e la somma degli importi dei rigi A1 5 e A1 7, aumentata dell'importo di **rigo A1 6**.

Se il contribuente possiede, oltre a redditi derivanti dall'allevamento di animali di cui all'art. 78 del Tuir, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il mod. 740/A1 il cui risultato deve confluire nel mod. 740/F apportando le conseguenti variazioni in aumento e in diminuzione. In tal caso i rigi A1 9 e A1 10 non vanno compilati.

Se al **rigo A1 8** è indicata una perdita, riportare zero nel **rigo A1 10** senza compilare il **rigo A1 9**. Tale perdita può essere compensata con i redditi indicati nel quadro 740/H. In mancanza di tali redditi, la perdita deve essere riportata al campo 5 del prospetto delle "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel mod. 740 base.

Se, al **rigo A1 8** è indicato un reddito, nel **rigo A1 9** deve essere indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro 740/H), fino a concorrenza dell'importo di **rigo A1 8**.

Se tali perdite sono inferiori all'importo di **rigo A1 8**, si procede alla eventuale ulteriore compensazione, fino a concorrenza dell'importo di **rigo A1 8**, con l'eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta, da indicare nell'apposito spazio del **rigo A1 9**.

L'eventuale eccedenza di quest'ultime perdite, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel modello 740 base, secondo le istruzioni ivi riportate (vedere in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").

Nel **rigo A1 10** va indicata la differenza tra i rigi A1 8 e A1 9.

L'importo di **rigo A1 10** deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Irpef, nel **rigo N1** del quadro N.

Nel **rigo A1 11** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto subite dall'imprenditore.

Ai fini della determinazione dell'agevolazione per il reddito reinvestito, ai sensi dell'art. 3, commi 85 e 88, della legge n. 549 del 1995, occorre tenere presente quanto segue.

Se il contribuente oltre al reddito derivante dall'attività di allevamento possiede altri redditi derivanti dall'esercizio di imprese (sia in regime di contabilità semplificata che ordinaria) la determinazione della predetta agevolazione deve essere effettuata una sola volta nel Mod. 740/S, relativo ai prospetti comuni ai quadri 740/F e 740/G, utilizzando l'apposito prospetto. In tal caso l'importo del predetto reddito reinvestito dovrà essere indicato solo nel **rigo F31** ovvero nel **rigo G23**. In tali quadri dovrà altresì essere indicata la sopravvenienza attiva di cui all'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995.

Se il contribuente non esercita altre attività d'impresa, dovrà determinare il reddito reinvestito nell'apposito prospetto contenuto nel presente Quadro 740/A1 e riportare detto reddito agevolato nel **rigo A1 5**.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

Per la determinazione del reddito ai fini Ilor del titolare dell'impresa di allevamento, nel **rigo A1 12** va riportato il reddito di allevamento quale risulta dal **rigo A1 4**.

Nel **rigo A1 13** va riportato l'importo indicato nel **rigo A1 5** relativo all'agevolazione per il reddito reinvestito di cui all'art. 3, commi 85 e 88, della legge n. 549 del 1995.

Nel **rigo A1 14** va riportato l'importo di **rigo A1 6**.

Nel **rigo A1 15** va indicato il reddito esente ai fini Ilor, per il quale deve essere compilato l'ap-

TAB I - SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITÀ DI MISURA

Sez. I - Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)	Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito agrario (**)			Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato
		Dichiarante	Coniuge	Totali (col. 1 + col. 2)		
	1	2	3		4	
I				X 56,389		
II				X 32,222		
III				X 37,593		
IV				X 13,426		
V				X 11,934		
VI				X 1,000		
Totale			Totale A reddito agrario normalizzato			

(*) I redditi della Sezione I non vanno arrotondati
(**) Vanno riportati in queste colonne i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto.

Sez. II - Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base	Specie animale	Numero capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati	Specie animale	Numero capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati
	Bovini e bufalini da riproduzione	1	1.750,000	2				4
	Vitelloni		1.050,000				riporto	
	Manze		600,000		Starne, pernici, columici	3	3,000	
	Vitelli		250,000		Piccioni, quaglie da riproduzione		9,500	
	Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
	Suinetti		20,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500	
	Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India		3,375	
	Suini pesanti da macello		300,000		Lepri, visoni, nutrie e cincilla		25,000	
	Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Volpi		115,000	
	Galline ovaiole		18,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
	Polli da allevamento e fagiani		3,500		Agnelloni e caprini da carne		36,500	
	Polli da carne		2,375		Pesci, crostacei e molluschi da riprod. q.II (***)		320,000	
	Galletto		1,000		Pesci, crostacei e molluschi da cons. q.II (***)		200,000	
	Tacchini da riproduzione		48,000		Cinghiali e cervi		250,000	
	Tacchini da carne leggeri		8,500		Daini, caprioli e mufoni		125,000	
	Tacchini da carne pesanti		15,000		Equini da riproduzione		1.300,000	
	Analre e oche da riproduzione		32,000		Puledri		500,000	
	Analre, oche, capponi		10,000		Alveari (famiglie) (***)		200,000	
	Faraone da riproduzione		14,500		Lumache consum. q.II (***)		200,000	
	Faraone		3,000		Struzzi da riproduzione		175,000	
	Starne, pernici, columici da riprod.		9,500		Struzzi da carne		125,000	
	Totale parziale (riportare a col. 4)				Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo A1 1 del Mod. 740/A1)			

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale; per gli alveari alla famiglia.

posito prospetto delle esenzioni territoriali, contenuto nel presente quadro, secondo le istruzioni di seguito fornite.

Nel **rigo A1 16** va indicata la differenza fra l'importo di rigo A1 12 e gli importi di rigo A1 13 e A1 15, aumentata dell'importo di rigo A1 14.

Nel **rigo A1 17** vanno indicate le quote imputabili, rispettivamente, ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda agricola non gestita in forma societaria.

Nel **rigo A1 18** e nel **rigo A1 19** va indicato rispettivamente il reddito netto e la deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Tuir.

Per fruire della deduzione di cui alla citata norma, occorre che il contribuente attesti, con la firma apposta in fondo al presente modello, che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge.

L'importo della deduzione va riportato nel Quadro O al **rigo O2 del Mod. 740**.

Si precisa che in caso di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e)bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir, il contribuente deve barrare l'apposita casella collocata accanto al titolo del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi" del presente quadro (vedere in **Appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor").

Prospetto delle esenzioni territoriali

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative a redditi fondari.

Nella **colonna 1** i contribuenti che richiedono l'esenzione, o che hanno già richiesto l'esenzione, devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo

nella apposita casella il codice da scegliere nella **tabella b)**.

Il contribuente che ha più attività agevolate deve indicare per ciascuna le disposizioni agevolative, anche nell'ipotesi in cui trattasi delle medesime disposizioni.

Nella **colonna 2** deve essere indicato lo stato della richiesta utilizzando i diversi codici di cui alla **tabella a)** da apporre nell'apposita casella a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.

Nella **colonna 3** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.

Nella **colonna 4** deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1997 relativa all'anno 1996 deve indicare l'anno 1997.

Nella **colonna 5** deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.

Nella **colonna 6** va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito.

Le **colonne 3 e 4**, non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Se la richiesta di esenzione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) al quale deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.

Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali delle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo.

Per ulteriori chiarimenti vedere circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

Tabella a) - Stato della esenzione

Codice	Stato della esenzione
A	Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.
D	Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

Tabella b) - Tipo di esenzione

Codice	Leggi agevolative
	<i>Mezzogiorno</i> (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e L. 1 marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito dalla L. 5 agosto 1988, n. 337; Art. 18 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 convertito dalla L. 8 agosto 1995, n. 341).
01	Esenzione totale llor (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218).
02	Esenzione parziale llor (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218). <i>Zone depresse Centro Nord e Polesine</i> (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; L. 1 dicembre 1986, n. 879).
20	Esenzione totale llor.
21	Esenzione parziale llor. <i>Province di Trieste e Gorizia, Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isongo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno</i> (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 4, L. 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9,

2° comma, L. 2 maggio 1983, n. 156; L. 29 gennaio 1986, n. 26).

30 Esenzione totale llor.
31 Esenzione parziale llor.
Altri territori (art. 1, comma 9°, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, convertito in L. 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3terdecies D.L. 1 ottobre 1982, n. 696, convertito in L. 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.lgs. 30 marzo 1990, n. 76; L. 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1, L. 2 maggio 1990, n. 102; D.P.C.M. 29 luglio 1993).

50 Esenzione totale llor.
51 Esenzione parziale llor.

■ PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (ART. 3, LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549)

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che intendono fruire dell'agevolazione del reddito d'impresa reinvestito di cui all'art. 3, commi 85 e 88, della legge n. 549 del 1995.

Le colonne da 1 a 4 devono essere utilizzate dai soggetti che nel 1996 hanno realizzato investimenti agevolabili ai sensi dell'art. 3, commi da 85 a 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

La colonna 5 deve essere utilizzata dai soggetti che hanno effettuato investimenti agevolabili ai sensi dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995. Detti investimenti si considerano realizzati nel periodo di imposta 1995, pur se il reddito agevolato è escluso dall'imposizione nel periodo di imposta successivo.

Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue.

Il rigo A1 28 deve essere compilato indicando:

- alle colonne 1, 2 e 3, l'importo degli investimenti agevolati realizzati, rispettivamente, nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/88;
- alla colonna 4 deve essere indicato l'importo degli investimenti agevolati realizzati nella restante parte del territorio nazionale dai soggetti aventi le caratteristiche dimensionali previste dal comma 85 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995;
- alla colonna 5 deve essere indicato l'importo degli investimenti realizzati nel 1995 compresi quelli che, ai sensi dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, si considerano effettuati in tale periodo. Si precisa peraltro che per gli investimenti agevolabili ai sensi del comma 88 dell'art. 3, il contribuente può avvalersi, anche in parte, delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995. In tale ipotesi, l'imposta da indicare in colonna 5 va ridotto degli investimenti per i quali si fruisce dell'agevolazione ai sensi del comma 85.

I rigi da A1 29 a A1 33 vanno compilati indicando:

- distintamente, alle colonne da 1 a 3, gli investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui ai predetti obiettivi 1, 2 e 5b in ciascuno dei periodi di imposta precedenti a quello agevolato, al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso;
- alla colonna 4 gli investimenti realizzati nel restante territorio nazionale, in ciascuno dei periodi di imposta precedenti a quello agevolato, al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso;

- alla colonna 5 gli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti l'esercizio 1994, se sono soggetti che esistevano alla data del 12 giugno 1989, e nei periodi di imposta di riferimento che precedono il 1995, in caso contrario.

Si fa presente che se in un periodo di imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo da indicare in tali rigi è pari a zero e nel calcolo della media dovranno essere considerati anche tali periodi.

Nel rigo **A1 34** deve essere indicato anche il numero dei periodi di imposta in base al quale è stata calcolata la media degli investimenti degli esercizi precedenti.

Nel rigo **A1 35**, colonne da 1 a 5, deve essere indicato il 50 per cento della differenza fra l'importo di rigo A1 28 e la media degli importi indicati nei rigi da A1 29 a A1 33.

Prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati (art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995).

Si ricorda che, a decorrere dal 15 settembre 1995, la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti si considerano realizzati, comporta l'applicazione dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995.

Ai sensi di tale norma il reddito escluso dall'imposizione, si ridetermina, diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3 del DL n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.

L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti.

Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue:

- nel **rigo A1 36** vanno indicati i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del DL n. 357 del 1994 e dall'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, effettuate nel presente periodo di imposta;

- nel **rigo A1 37** vanno indicati i costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3, del decreto-legge n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, sostenuti nello stesso periodo d'imposta;

- nel **rigo A1 38** va indicato il 50 per cento della differenza tra rigo A1 36 e rigo A1 37 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Si precisa che tale sopravvenienza rileva in misura non eccedente l'importo del reddito agevolato dei periodi d'imposta precedenti. Se l'importo di rigo A1 37 è superiore all'importo di rigo A1 36, nel rigo A1 38 va indicato 0.

■ Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, ed in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell'Invim e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

■ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'articolo 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 82, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".

Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413, a redditi diversi di cui all'art. 81 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ex art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.

■ Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

■ Perdite d'impresa in contabilità ordinaria

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del Tuir dall'art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art. 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Ai sensi del comma 3, dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate, in ciascun periodo d'imposta, con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto. La nuova disciplina delle perdite si applica, per effet-

to del comma 2 del citato art. 29, del D.L. n. 41, anche alle perdite dei periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i previgenti criteri, con il reddito complessivo. Conseguentemente, può essere portata in diminuzione dal reddito d'impresa relativo al 1996 anche l'eccedenza di perdite formatesi dal 1991 al 1994, non scomputata dal reddito complessivo entro il 1994.

La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel quadro 740/F o 740/G, e/o 740/H, e/o 740/A1, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.

Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.

Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei quadri 740/F o 740/G, e/o 740/H e/o 740/A1 dovranno essere riportate nel prospetto "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel mod. 740 base, secondo le istruzioni ivi previste.

■ Redditi di fonte estera

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Per questa ragione i redditi della specie sono inclusi nella Sezione VII del mod. 740/M.

Poiché la disposizione che ha stabilito detto trattamento (cioè, l'art. 8, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227) è stata dichiarata applicabile, in virtù di successive norme di legge, a fattispecie diverse da quelle originariamente previste, si reputa opportuno ricordare le ipotesi più ricorrenti alle quali si applica il regime di tassazione separata, salva l'opzione del contribuente per il regime ordinario.

Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:

a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;

- b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti;
- c) i proventi derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
- d) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisito, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;
- e) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti.
- f) i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari.

■ Redditi d'impresa esclusi dall'Illor

Per effetto della disposizione contenuta nella lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir, sono esclusi dall'Illor i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 87 del Tuir, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare non sia superiore a tre.

Si ricorda al riguardo che, per la verifica del rispetto del predetto limite dei tre addetti, occorre adottare il criterio della media nel corso dell'anno. La predetta media va determinata sommando le giornate di lavoro riferi-

bili a tutti gli addetti, nel periodo di imposta di riferimento, e dividendo il risultato per 312. Per l'individuazione del numero delle giornate dei lavoratori dipendenti si fa riferimento alle giornate retribuite risultanti dai modelli DM 10 o, per i lavoratori dipendenti a tempo parziale, dai modelli O1M.

Per il titolare dell'impresa e per i soci che non apportano esclusivamente capitale si presumono lavorate 312 giornate, da ragguagliare al periodo di effettivo esercizio delle attività se questa è iniziata o cessata nel corso dell'anno. Qualora il socio partecipi a più società e/o eserciti direttamente l'attività il numero delle giornate lavorate si presume pari a quello che si ottiene dividendo 312 per il numero delle attività esercitate in forma individuale e collettiva.

Ai fini dell'esonero dall'Illor si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività. Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

■ Versamenti

I versamenti relativi ai proventi derivanti da depositi a garanzia, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi e con applicazione dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla L. 27 luglio 1994, n. 473, e pertanto, entro il:

31 maggio;
20 giugno, applicando la soprattassa dello 0,50 per cento da versare unitamente all'imposta;

23 giugno, con la soprattassa del 3 per cento che sarà, invece, iscritta a ruolo direttamente dall'Amministrazione finanziaria.

1. Proventi derivanti da depositi a garanzia
Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo 1245 denominato "proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996", istituito con D.M. 15 luglio 1996.

A tal fine, devono essere utilizzati: dai soggetti intestatari di conto fiscale, i modelli 21, 31 o C;

dai soggetti non intestatari di conto fiscale, distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11 o il modello di delega unica di cui al D.M. 25 settembre 1995.

Il periodo di riferimento o l'anno di imposta da riportare sui predetti modelli sarà l'anno in cui il provento è stato percepito, da indicare nella forma AA.AA. nei modelli 21, 31, C, 8 e 11 e nella forma AA. nella delega unica.

2. Versamento di acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata

Per il versamento del predetto tributo è istituito il seguente codice-tributo, così denominato:

"4200 Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata - articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669".

Il pagamento va effettuato al concessionario competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente utilizzando, rispettivamente, la distinta Mod. 22 o la delega di pagamento Mod. D, ovvero il bollettino di conto corrente postale Mod. 31. I contribuenti non intestatari o non più intestatari di conto fiscale, oltre alla distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11, possono utilizzare il modello di delega di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995, contraddistinto da carta bianca e grafica colore azzurro, effettuando il pagamento mediante delega alle banche.

Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di cui sopra è l'anno per il quale si versa l'acconto da indicare nella forma AA. o AA.AA. a seconda dello spazio a disposizione sul modello di versamento.